



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

COMUNICAZIONE AI CITTADINI

NUOVE NORME SUI CERTIFICATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Con l'art.15 della legge 183/2011 sono state introdotte a partire dal 1° gennaio 2012 alcune importanti novità finalizzate all'**eliminazione delle richieste di certificati ai cittadini** da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

Le nuove norme hanno come obiettivo la completa "de-certificazione" del rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini e operano nel solco tracciato dal Testo unico 445/2000, dove era già previsto che nessuna amministrazione potesse richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della PA.

La norma, attraverso la modifica di alcuni articoli del DPR 445/2000, prevede che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione siano valide **solo nei rapporti tra privati** e che su tali documenti venga apposta la dicitura **'Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi'**, in assenza della quale il certificato è nullo.

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi (Telecom Italia, Enel, Eni, Poste Italiane, ecc) dovranno accettare esclusivamente **dichiarazioni sostitutive o acquisire d'ufficio le informazioni** oggetto della dichiarazione, e **non potranno più richiedere o accettare certificati**, pena la violazione dei doveri d'ufficio.

A titolo di esempio dall'1/1/2012 non è più possibile richiedere certificati quali "Stato di famiglia uso assegni", "Residenza uso pensione", ecc.

Questo comporta che per i certificati dell'anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell'imposta di bollo (art.4 della tariffa alleg. A del D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 + € 0,52 per ciascun documento.

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con "istituzioni private": banche, assicurazioni, agenzie d'affari, poste italiane, notai (art.2, D.P.R. 445/2000).

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art.46, D.P.R. 445/2000) e per la stessa non si deve versare alcuna somma (né in marche da bollo, né tanto meno in diritti di segreteria) e all'atto della presentazione non è necessaria l'autenticazione della firma.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Antonio Dr Martorano